

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2060-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione oggetto del disegno di legge in discussione venne conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l'egida dell'OCSE e del Consiglio d'Europa, e riguarda la mutua assistenza amministrativa in campo fiscale.

Il suo obiettivo è quello di fornire alle amministrazioni fiscali dei Paesi membri strumenti per il contrasto dell'evasione a livello nazionale ed internazionale, integrando gli strumenti giuridici già esistenti nel campo dell'assistenza amministrativa.

Per quanto concerne l'Italia in particolare, tali strumenti sono: scambio di informazioni, verifiche simultanee, assistenza alla riscossione, recupero dei crediti tributari e notifica dei documenti. Proprio sull'assistenza alla riscossione, la notifica di documenti e le verifiche simultanee si riscontra il maggior valore aggiunto derivante dalla ratifica della Convenzione. Altro punto di cruciale importanza è relativo alla possibilità di richiedere e fornire completa assistenza amministrativa a livello internazionale.

La Convenzione inoltre contiene clausole per la tutela della riservatezza delle informazioni e di tutela del contribuente

Venendo al merito del provvedimento, nell'articolo 2, vengono elencati i tributi oggetto delle Convenzioni: imposte dirette, indirette, tributi erariali e locali, accise e contributi sociali (in alcuni paesi considerati alla stregua di imposte). Al momento della firma gli Stati possono presentare un elenco dei tributi per i quali intendono applicare l'Accordo.

L'Italia si impegna ad applicare la Convenzione su IRPEF, IRPEG, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP, imposte su successioni e donazioni, IVA, imposta di registro ed ICI. I contributi sociali non

sono inclusi, in quanto in Italia sono differenti dalle vere e proprie imposte. Oltre alle accise, già coperte da strumenti giuridici sufficienti, sono esclusi anche i tributi minori.

Per quanto riguarda le imposte su successioni e donazioni, nonostante l'abolizione del tributo si ritiene di includerlo, poiché esso comporterà ancora per qualche anno un gettito non trascurabile e perché escluderlo impedirebbe all'Italia di chiedere reciprocità nei confronti di altri paesi firmatari. Per quanto concerne l'ICI, è inclusa al fine di assicurare la riscossione dell'imposta nei confronti di non residenti possessori di immobili in Italia. Ogni possibile cooperazione tra amministrazione centrale ed enti locali, così come il fatto che quote di gettito di alcuni tributi vengano devolute ad enti territoriali non dovrebbe ostacolare l'adesione italiana alla Convenzione.

L'articolo 3 si riferisce alle definizioni tra cui quella di credito tributario e quella dell'autorità competente.

L'articolo 4 riguarda lo scambio di informazioni in generale, al fine di procedere all'accertamento dei tributi, alla riscossione dei crediti fiscali o alle relative misure esecutive, ed avviare procedimenti dinnanzi ad autorità amministrative o procedimenti di natura penale innanzi ad autorità giurisdizionali. Al paragrafo 2 dello stesso articolo si precisa che una parte non può utilizzare le informazioni ottenute come mezzo di prova davanti ad una giurisdizione penale senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della parte che le ha fornite. Per quanto concerne i riflessi penali, in presenza di reati tributari in diversi paesi, l'amministrazione fiscale è tenuta ad avviare procedimenti penali, o come nel caso dell'Italia, sottoporre diretta-

mente la questione all'autorità giudiziaria. In tal caso, ogni eventuale scambio internazionale di informazioni non potrà essere effettuato sulla base della Convenzione, ma unicamente ricorrendo ad appositi strumenti in materia di assistenza giudiziaria.

Gli articoli 5,6 e 7 riguardano lo scambio di informazioni. Lo stesso l'articolo 7, come pure il successivo articolo, attengono alle verifiche simultanee e alle verifiche all'estero.

Gli articoli da 11 a 16 disciplinano l'assistenza al recupero dei crediti tributari. Lo Stato richiesto può, su domanda dello Stato richiedente, adottare provvedimenti cautelari anche se il credito è contestato o non è stato ancora emesso alcun titolo esecutivo.

In base agli articoli 21 e 22, la Convenzione non può essere interpretata nel senso di imporre allo Stato richiesto di adottare misure contrarie al proprio ordinamento o contrarie all'ordine pubblico né fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale professionale o industriale. Lo Stato che riceve le informazioni dall'estero è tenuto a tenerle segrete.

Le informazioni ricevute potranno essere trasmesse solo alle persone competenti in materia di accertamento o riscossione dei tributi o competenti in tema di procedimenti penali.

All'articolo 24 si prevede la costituzione di un organo di coordinamento sotto l'egida dell'OCSE, competente per la formulazione di eventuali emendamenti e per ogni aspetto interpretativo ed applicativo.

L'articolo 30 enuncia le riserve consentite dalla Convenzione, grazie alle quali uno Stato può decidere di non fornire assistenza per talune imposte o categorie di imposte, per crediti tributari insorti prima dell'entrata in vigore della stessa Convenzione nonché in materia di modifica di documenti.

Per quanto riguarda l'Italia, ci si è riservato il diritto di non accordare alcuna forma di assistenza per le imposte di altre parti rientranti in una delle seguenti categorie: contributi di sicurezza sociale, diritti di accisa, imposte sull'uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dai veicoli a motore ed ogni altra imposta diversa dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, l'entrata in vigore della Convenzione non dovrebbe comportare, per lo meno per i primi anni, un maggior impegno di spesa per l'Italia. In altri paesi aderenti alla Convenzione, si è in effetti notato un modesto aumento delle domande di assistenza; eventuali aumenti di oneri che da ciò potrebbero derivare in futuro sarebbero comunque verosimilmente compensati dall'aumento di gettito fiscale derivante dalla maggiore efficacia nel contrasto all'evasione fiscale.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MARTONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

15 luglio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

3 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che dallo stesso non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

